

---

# START-UP INNOVATIVE: PRINCIPALI AGEVOLAZIONI

**Stefano Battaglia**

Dottore Commercialista in Torino

U.G.D.C.E.C. Torino

*Torino, lunedì 20 ottobre 2014*

## LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI DI CUI AL D.L. N. 179/2012

- a. Deroghe al diritto societario
- b. Esclusione dalla disciplina delle “società di comodo”
- c. Remunerazione con strumenti finanziari emessi dalla *start-up* innovativa: piani di incentivazione e *stock options*, “*work for equity*”
- d. Incentivi all’investimento in *start-up* innovative (D.M. 30.01.2014)
- e. Riduzione degli oneri per l’avvio
- f. Accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI
- g. Accesso ai servizi ICE e Desk Italia
- h. Composizione e gestione della crisi di impresa
- i. Agevolazioni in materia di lavoro e credito di imposta per nuove assunzioni
- j. Raccolta di capitali di rischio tramite portali online (“*crowdfunding*”)

## DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO

Le *start-up* innovative sono per definizione costituite in forma di società di capitali (S.R.L., S.p.A., S.A.p.A.). In linea di principio sono quindi integralmente sottoposte alla relativa disciplina di legge, a cominciare da quella recata dal Codice Civile, **fatte salve alcune deroghe specifiche**

Deroghe applicabili a tutte le *start-up* innovative, a prescindere dalla forma giuridica:

- a. in caso di **perdite superiori ad 1/3 del capitale sociale**, il termine entro il quale provvedere alla riduzione delle stesse al di sotto della soglia di significatività è esteso alla chiusura del **secondo esercizio successivo**, anziché del primo
- b. in caso di perdite che riducano il capitale sociale **al di sotto del minimo legale**, i provvedimenti richiesti dal Codice Civile (abbattimento del capitale sociale e sua ricostituzione per importo non inferiore al minimo) possono essere assunti **entro la chiusura dell'esercizio successivo**, senza che operi la causa di scioglimento ordinariamente prevista

## DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO (segue)

Deroghe applicabili alle sole start-up innovative costituite in forma di S.R.L.:

- a. l'atto costitutivo può creare **categorie di quote dotate di diritti diversi**, disciplinando il contenuto delle varie categorie
- b. l'atto costitutivo può creare **categorie di quote prive del diritto di voto** o con **diritto di voto condizionato o limitato a particolari argomenti**, o che prevedano l'attribuzione del diritto di voto **in misura non proporzionale alla partecipazione**
- c. le quote possono formare oggetto di **offerta al pubblico di prodotti finanziari**
- d. non si applica il **divieto di compiere operazioni sulle proprie quote** se le stesse rientrano nell'ambito di **piani di incentivazione** che ne prevedano l'assegnazione a favore di dipendenti, collaboratori o prestatori d'opera o servizi
- e. l'atto costitutivo può prevedere l'emissione di **strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o amministrativi** (escluso il diritto di voto)

In sintesi, vengono estesi alle S.R.L. istituti giuridici normalmente previsti solo per le società azionarie.

Le deroghe **cessano di operare laddove la start-up perda i relativi requisiti**, e comunque decorsi 4 anni dalla costituzione; le clausole statutarie di cui ai punti a, b e c di cui sopra restano efficaci **limitatamente alle quote già sottoscritte ed agli strumenti finanziari già emessi**.

## ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELLE “SOCIETÀ DI COMODO”

**Nessuna particolare agevolazione** opera con riferimento alla determinazione delle imposte sui redditi proprie delle *start-up* innovative. IRES ed IRAP delle *start-up* innovative vengono pertanto calcolate **secondo le modalità ordinarie**; in particolare, non è prevista:

- nessuna specifica deduzione o detrazione
- nessuna riduzione di aliquota

Unica eccezione: fintantoché permane la qualifica di *start-up* innovativa, **non si applica il regime delle “società di comodo”** (o “non operative”); quindi:

- nessuna imputazione di redditi presuntivi o calcolati con criteri forfetari
- nessuna limitazione all’utilizzo o riporto dei crediti IVA

## AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE ED INCENTIVAZIONE DI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLE *START-UP* INNOVATIVE

### Obiettivi perseguiti:

- a. consentire alle *start-up* innovative, per le quali il capitale umano costituisce un *asset* fondamentale, di dotarsi di efficienti strumenti di fidelizzazione e incentivazione del personale
- b. accedere a prestazioni professionali qualificate che, per la loro onerosità, potrebbero non essere fruibili da soggetti che si trovano nella fase iniziale dell'attività d'impresa

### Strumenti offerti:

- a. **agevolazione fiscale e contributiva** per le retribuzioni corrisposte al personale sottoforma di assegnazione di azioni/quote della *start-up*, piani di *stock option* e strumenti analoghi
- b. **agevolazione fiscale** per la remunerazione di prestatori di opere e servizi mediante l'assegnazione di azioni/quote o altri strumenti finanziari della *start-up* (“*work for equity*”)

## AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

L'agevolazione consiste nella non imponibilità, sia ai fini fiscali che contributivi, del reddito da lavoro dipendente derivante dalla **assegnazione al personale di strumenti finanziari** e diritti simili.

Soggetti beneficiari:

- a. amministratori della *start-up*
- b. dipendenti della *start-up*
- c. collaboratori continuativi della *start-up*

Compensi agevolabili: assegnazione di “strumenti finanziari, o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari”. Vi rientrano pertanto:

- assegnazioni di azioni o quote di partecipazione (ordinarie o appartenenti a “particolari categorie”)
- piani di *stock option* (diritto a sottoscrivere, ad un dato prezzo, azioni o quote di futura emissione)
- strumenti finanziari partecipativi (se previsti in Statuto; eventualmente convertibili in azioni o quote)

## AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE (segue)

Non spettano agevolazioni per i compensi in denaro o piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di somme in denaro.

Le azioni o gli strumenti devono essere emessi:

- successivamente al 19 dicembre 2012 (entrata in vigore della legge di conversione)
- dalla *start-up* con la quale il dipendente/collaboratore intrattiene il rapporto di lavoro, ovvero da una società direttamente controllata dalla *start-up*

I beneficiari **decadono dall'agevolazione** qualora gli strumenti finanziari assegnati siano ceduti:

- alla *start-up*
- a un soggetto che controlla direttamente la *start-up*
- a un soggetto direttamente controllato dalla *start-up*
- a un soggetto controllato dalla stessa società che controlla la *start-up*

In tal caso ha luogo l'assoggettamento a tassazione, nell'esercizio di cessione, del reddito di lavoro originariamente esentato.

In caso di cessione degli strumenti finanziari ricevuti – a prescindere dalla eventuale decadenza dall'agevolazione – le **plusvalenze** realizzate sono tassate secondo le modalità ordinarie



## AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE (segue)

Raffronto tra disciplina ordinaria (art. 51 T.U.I.R.) e disciplina applicabile alle *start-up* innovative:

	Disciplina ordinaria	<i>Start-up</i> innovative
<b>Strumenti</b>	Azioni	Qualsiasi strumento finanziario
<b>Beneficiari</b>	Generalità dei dipendenti	Amministratori, dipendenti, collaboratori (anche singoli individui)
<b>Importi</b>	Massimo € 2.065,83 per periodo di imposta	Nessun limite
<b>Soggetto emittente</b>	Società datrice di lavoro, sue controllate, controllanti o “consociate”	Società <i>start-up</i> datrice di lavoro, sue controllate dirette
<b>Limiti alla cessione</b>	Divieto di riacquisto; divieto di cessione a terzi per tre anni	Divieto di riacquisto; libertà di cessione a terzi

## AGEVOLAZIONI RELATIVE AL “*WORK FOR EQUITY*”

L’agevolazione consiste nella **non imponibilità ai fini fiscali** del reddito (da lavoro autonomo o di impresa) derivante dalla **assegnazione di strumenti finanziari** emessi a fronte:

- dell’apporto di opere o servizi resi in favore della *start-up*; ovvero
- di crediti maturati a seguito della prestazione di opere o servizi resi in favore della *start-up*

Soggetti beneficiari: consulenti, professionisti e fornitori di opere e servizi in genere, diversi dai dipendenti e dai collaboratori continuativi.

Compensi agevolabili: assegnazione di azioni, quote di partecipazione o strumenti finanziari partecipativi.

Sono esclusi dall’agevolazione i compensi in denaro nonché i diritti per l’acquisto o la sottoscrizione di strumenti finanziari.

Non sono previste limitazioni alla possibilità di cessione degli strumenti finanziari ricevuti; eventuali plusvalenze realizzate sono tassate secondo le modalità ordinarie

Il prestatore è comunque tenuto alla normale fatturazione delle prestazioni rese.

## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE

Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative è consentito di **abbattere il proprio carico fiscale** per un importo pari ad una determinata percentuale dell'investimento effettuato.

L'agevolazione opera:

- a favore degli investitori persone fisiche (e società di persone), nella forma di **detrazione dall'IRPEF**
- a favore degli investitori società di capitali ed enti assimilati, nella forma di **deduzione dall'imponibile IRES**
- limitatamente ad IRPEF ed IRES, esclusa quindi l'IRAP

L'investimento può essere effettuato **direttamente** ovvero **tramite intermediari finanziari qualificati** (OICR, società di capitali che investono prevalentemente in *start-up*).

## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE (segue)

Sono **esclusi** dal beneficio:

- le *start-up* innovative (una *start-up* non può effettuare un investimento agevolato in altra *start-up*)
- gli intermediari finanziari qualificati
- i soggetti che già possiedono partecipazioni nella *start-up* innovativa per oltre il 30% del capitale sociale o dei diritti di voto

Possono essere agevolati gli investimenti effettuati nei **periodi di imposta 2013, 2014 e 2015** (i.e., per i soggetti IRES, fino all'esercizio in corso al 31.12.2015)

L'agevolazione è subordinata alle **condizioni** che:

- l'investimento sia effettuato sottoforma di conferimento in denaro (in sede di costituzione o aumento di capitale)
- tale conferimento sia iscritto alle voci capitale sociale e/o riserva di sovrapprezzo

restano quindi esclusi i “versamenti in c/capitale” fintantoché non siano formalmente imputati ad incremento del capitale sociale o della riserva di sovrapprezzo

## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE (segue)

L'ammontare complessivo dei conferimenti ricevuti da ciascuna *start-up* in ciascun periodo di imposta **non deve eccedere € 2.500.000**; in caso contrario, **non spetta alcuna agevolazione** (neanche pro quota per la parte compresa entro il limite di € 2.500.000)

Il periodo di imposta in cui matura il diritto all'agevolazione è quello in cui **l'aumento del capitale sociale si perfeziona giuridicamente**, ossia:

- deposito per l'iscrizione nel registro imprese dell'atto costitutivo della *start-up* neo-costituita
- deposito per l'iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale
- se successiva, deposito per l'iscrizione nel registro imprese della attestazione di avvenuto aumento

Si **decade** dall'agevolazione se, **entro i due anni** dall'effettuazione dell'investimento, hanno luogo:

- cessione a titolo oneroso delle partecipazioni da parte dell'investitore
- riduzione volontaria del capitale sociale o distribuzione di riserve da sovrapprezzo della *start-up*
- recesso o esclusione dell'investitore dalla *start-up*
- perdita dei requisiti di *start-up* innovativa da parte della società

## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE: SOGGETTI IRPEF

Agli investitori è riconosciuta una **detrazione dall'imposta IRPEF dovuta**, nella misura:

- del 19% dell'investimento effettuato in *start-up* innovative in genere
- del 25% dell'investimento effettuato in *start-up* “a vocazione sociale” / “ad alto valore tecnologico in ambito energetico”

Per ciascun investitore, è agevolabile un **investimento massimo di € 500.000** in ciascun periodo di imposta. In particolare:

- se un medesimo soggetto investe in più *start-up* un importo complessivo superiore alla soglia, l'agevolazione si calcola comunque su € 500.000
- se l'investimento è effettuato da una società di persone, la soglia va riferita all'investimento effettuato dalla società, e la detrazione spettante ai soci va calcolata in base alle quote di partecipazione (v/ esempio)

Se la detrazione spettante non trova capienza nell'imposta dovuta, **l'eccedenza non utilizzata può essere riportata ai tre periodi di imposta successivi**

## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE: SOGGETTI IRPEF (segue)

### Investitore persona fisica

Importo investito € 300.000

Detrazione spettante: € 300.000 x 19% = € 57.000

L'importo della detrazione viene sottratto dall'imposta IRPEF dovuta dall'investitore

### Investitore società di persone

Importo investito € 700.000

Importo agevolabile € 500.000

Quote di partecipazione dei soci: A 70%, B 30%

Detrazione spettante ad A: € 500.000 x 70% x 19% = € 66.500

Detrazione spettante a B: € 500.000 x 30% x 19% = € 28.500

L'importo della detrazione viene sottratto dall'imposta IRPEF dovuta da ciascuno dei soci

## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE: SOGGETTI IRES

Agli investitori è riconosciuta una **deduzione dal reddito imponibile IRES**, nella misura:

- del 20% dell'investimento effettuato in *start-up* innovative in genere
- del 27% dell'investimento effettuato in *start-up* “a vocazione sociale” / “ad alto valore tecnologico in ambito energetico”

Per ciascun investitore, è agevolabile un **investimento massimo di € 1.800.000** in ciascun periodo di imposta. Anche in questo caso, se un medesimo soggetto investe in più *start-up* un importo complessivo superiore alla soglia, l'agevolazione si calcola comunque su € 1.800.000

**La deduzione non può generare o incrementare una perdita fiscale** (reddito imponibile negativo); pertanto, se la deduzione spettante non trova capienza nell'imponibile, **l'eccedenza non utilizzata può essere riportata ai tre periodi di imposta successivi**

In caso di decadenza dall'agevolazione, va versata **l'imposta non pagata per effetto della deduzione**, maggiorata dagli **interessi legali** maturati (analogamente nel caso di decadenza dell'investitore persona fisica)



## INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN *START-UP* INNOVATIVE: SOGGETTI IRES (segue)

### Investitore società di capitali – Ipotesi 1

Importo investito: € 500.000

Reddito imponibile lordo: € 1.200.000

Deduzione spettante: € 500.000

Reddito imponibile netto: € 1.200.000 - € 500.000 = € 700.000

Imposta IRES dovuta: € 700.000 x 27,5% = € 192.500

Risparmio di imposta dell'esercizio: € 500.000 x 27,5% = € 137.500

### Investitore società di capitali – Ipotesi 2

Come sopra, ma reddito imponibile: € 300.000

Deduzione spettante: € 300.000

Reddito imponibile netto: € 300.000 - € 300.000 = € zero

Imposta IRES dovuta: € zero

Risparmio di imposta dell'esercizio: € 300.000 x 27,5% = € 82.500

Deduzione riportabile agli esercizi successivi: € 500.000 - € 300.000 = € 200.000

## RIDUZIONE DEGLI ONERI PER L'AVVIO

Le *start-up* innovative, a far data dalla loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, sono **esonerate**:

- dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria sulle iscrizioni nel registro delle imprese
- dal pagamento del diritto annuale C.C.I.A.A.

L'esenzione cessa se vengono meno i requisiti di qualificazione come *start-up* innovativa, ed in ogni caso una volta terminato il quarto anno di iscrizione al registro delle imprese

## ACCESSO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE P.M.I.

Fondo Centrale di Garanzia (FCG): gestito dal Mi.S.E., sostiene lo sviluppo delle imprese tramite la **concessione di garanzie e controgaranzie** a fronte di **finanziamenti erogati dagli istituti creditizi e altri intermediari finanziari a favore delle PMI.**

A favore delle *start-up* innovative vengono previste alcune **agevolazioni per l'accesso alle garanzie rilasciate dal FCG:**

- procedure di attivazione semplificate
- condizioni economiche di favore

Requisiti per fruire delle modalità di accesso agevolate:

- qualifica di *start-up* innovativa iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese
- il soggetto erogante (banca) **non deve acquisire altre garanzie, reali, assicurative o bancarie,** sull'operazione di finanziamento

## ACCESSO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE P.M.I. (segue)

Nel caso delle *start-up* innovative:

- la garanzia del FCG è concessa **a titolo gratuito**
- l'intervento del FCG è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni di finanziamento, **anche in assenza di un programma di investimento formalizzato**
- non è richiesto un ammontare minimo dei mezzi propri versati
- le domande di rilascio della garanzia hanno **priorità in fase di istruttoria**
- l'importo massimo complessivo garantibile **per ogni impresa** è pari ad **€ 2,5 milioni**, fruibile anche attraverso più operazioni
- il FCG copre **fino all'80%** dell'ammontare del finanziamento
- le garanzie vengono concesse **senza valutazione dei dati di bilancio** (l'istruttoria si fonda essenzialmente su dati previsionali)

---

## **ACCESSO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE P.M.I. (segue)**

**L'impresa non può chiedere direttamente al FCG il rilascio della garanzia**, ma deve avvalersi dell'intervento di un intermediario finanziario che si occupa dell'iter della domanda, in alternativa:

- istituto di credito erogante (il FCG garantisce la banca finanziatrice)
- confidi (il confidi garantisce la banca finanziatrice; il FCG controgarantisce il confidi)

**Il FCG non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa:** le condizioni del finanziamento interamente sono lasciati alla negoziazione tra le parti.

## ACCESSO AI SERVIZI I.C.E. E DESK ITALIA

Le *start-up* innovative sono incluse tra i soggetti destinatari dei servizi messi a disposizione dall'I.C.E. (“*Agenzia per la promozione all'estero dell'internazionalizzazione delle imprese italiane*”) e dal Desk Italia (“*Sportello unico per l'attrazione degli investimenti esteri*”)

In particolare, i suddetti enti:

- a. forniscono alle *start-up* innovative assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia
- b. individuano le principali fiere e manifestazioni internazionali in cui ospitare gratuitamente le *start-up* innovative, in base all'attinenza della loro attività rispetto all'oggetto delle manifestazioni
- c. sviluppano iniziative per favorire l'incontro delle *start-up* innovative con potenziali investitori per le fasi di *early stage capital* e di capitale di espansione

## COMPOSIZIONE E GESTIONE DELLA CRISI DI IMPRESA

In considerazione del più elevato grado di rischio economico che le caratterizza, le *start-up* innovative sono esonerate dall'assoggettamento alle ordinarie procedure concorsuali (in particolare dal fallimento).

Ad esse è applicabile la sola **“procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento”**

Per sovraindebitamento si intende *“una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”*

In particolare, il debitore in stato di sovraindebitamento propone ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, e preveda le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.